

NORMATIVA GENERALE COSAP

La disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (C.O.S.A.P.), è contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Le Province hanno la facoltà di istituire il canone con proprio regolamento, prevedendo che lo stesso sia determinato in base a una tariffa.

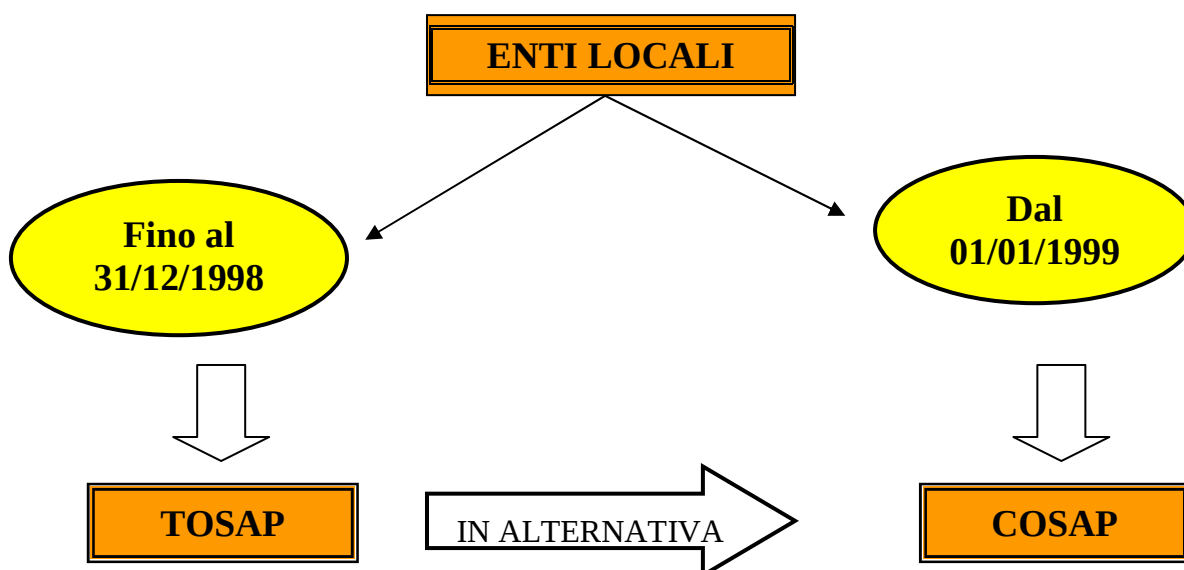
Il canone dunque ha natura di entrata patrimoniale e la sua applicazione ha carattere alternativo rispetto alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunque vigente per gli enti che non intendano avvalersi della facoltà tariffaria.

Il Ministero delle Finanze ha chiarito con propria circolare n. 256 del 3 novembre 1998 la natura patrimoniale del canone stesso e ha precisato che identica natura ha il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, ex articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997.

Sia la dottrina che la giurisprudenza (e in effetti anche il Ministero delle Finanze) non hanno ad oggi approfondito taluni aspetti della normativa e, in particolare, sarebbero necessari in questa fase chiarimenti in relazione al rapporto tra COSAP e tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche; alla corretta applicazione delle sanzioni; alla definizione precisa dei confini dell'autonomia attribuita all'ente locale nella gestione della tariffa e alla precisazione del carattere indisponibile dell'entrata.

Caratteristiche generali del canone

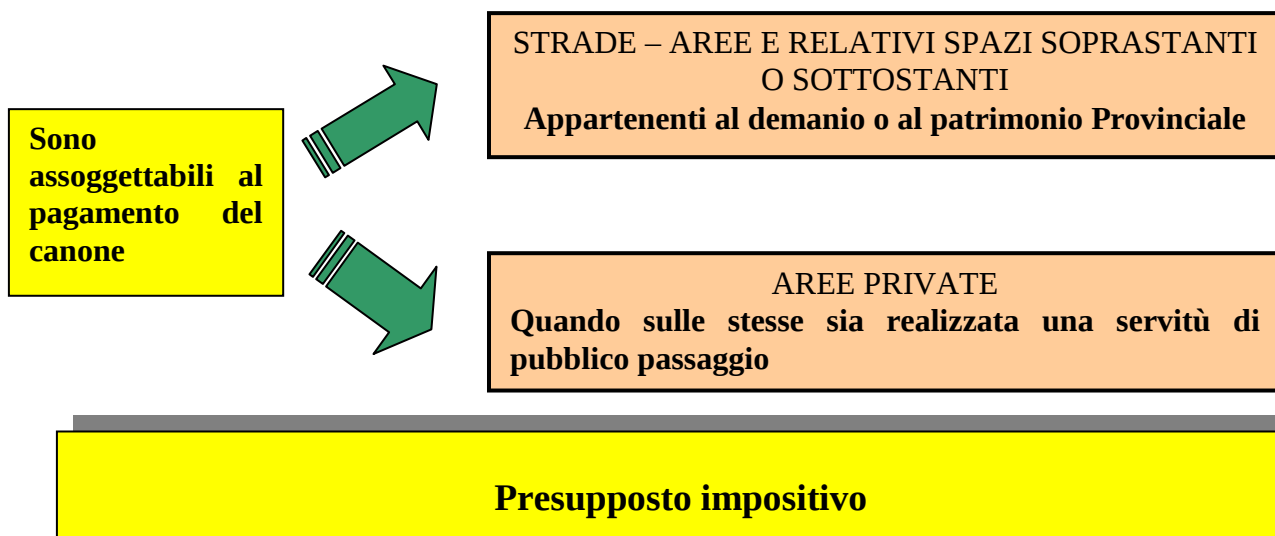
Con decorrenza 1° gennaio 1999 le province, hanno la facoltà, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, di disporre che l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, venga assoggettata ad un canone, in alternativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.



E' discrezione dell'Ente locale decidere se istituire o meno il canone; tale potere conferito all'Ente è un potere permanente che non si consuma per non uso; allo stesso modo l'avvenuto esercizio del potere lascia integra la facoltà dell'Ente di abolire successivamente il canone e di istituirlo di nuovo.

L'art. 18 della **legge 23 dicembre 1999, n. 488** (Legge finanziaria 2000) ha introdotto rilevanti **innovazioni** in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del **D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446**. Occorre sottolineare che le modificazioni introdotte dall'art. 18 della legge finanziaria, sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, e, pur riguardando direttamente la disciplina del **COSAP**, sono al contempo rilevanti anche in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).

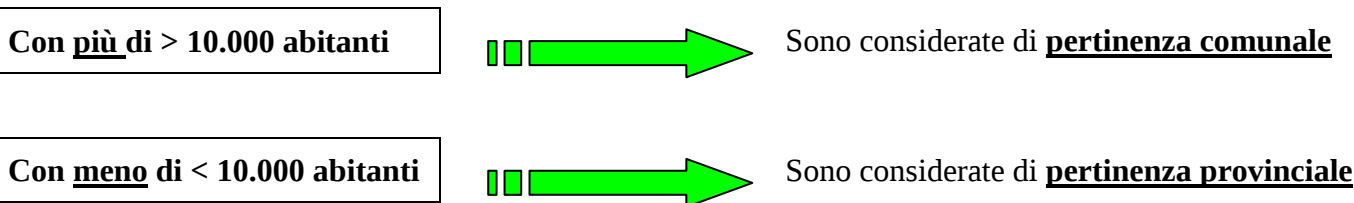
L'art. 18 della Legge Finanziaria 2000 (488/1999) ha centrato l'attenzione sulle occupazioni che possono essere realizzate su spazi ed aree pubbliche - con cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto - da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle che svolgono attività strumentali degli stessi servizi.



Il presupposto impositivo del canone è la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti, e nella occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

I contorni del canone sono delineati dall'art. 63 del **D.lgs 446/1997**, che al comma 1 individua le fattispecie assoggettabili al pagamento dello stesso.

Strade provinciali che attraversano centri abitati:



Soggetto Passivo

Il soggetto passivo è il titolare di atti di concessione o di autorizzazione.

L'atto amministrativo pone l'utilizzatore in una situazione di privilegio rispetto alla collettività.

Nel caso in cui manchi il provvedimento amministrativo, soggetto passivo diviene colui che occupa effettivamente lo spazio pubblico (**occupante di fatto o abusivo**).

I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto sono individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione (es. non possono considerarsi assoggettate al pagamento del **COSAP** le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione è realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentano l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si realizza nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima l'applicazione).

Adempimenti dell'Ente impositore

L'art. 63, comma 2 del **D.lgs 446/1997** contiene i criteri ai quali comuni e province devono informare il **regolamento** da adottare ai fini dell'applicazione del canone. Tali criteri risultano essere i seguenti:

- previsione delle procedure per **il rilascio, il rinnovo e la revoca** degli atti di concessione;
- **suddivisione del territorio** provinciale **in categorie di importanza** attraverso la predisposizione di un **elenco di strade, aree e servizi pubblici**;
- l'indicazione analitica della tariffa;
- la **fissazione di moltiplicatori per specifiche tipologie di attività** esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
- la determinazione del canone, adattando la tariffa alla durata dell'occupazione;
- l'indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, di un canone determinato forfetariamente.

Regolamento

La **circolare ministeriale n. 256/E del 3/11/1998** chiarisce che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria e, quindi, i regolamenti locali di attuazione del canone non sono soggetti al controllo del Ministero delle Finanze.

Determinazione del canone

Per la determinazione del canone si prende come riferimento **la tariffa** che è determinata in base:

- alla categoria dell'area o dello spazio occupato;

- all'entità dell'occupazione, in metri quadrati o lineari;
- al valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio economico imposto alla collettività per la rinuncia alla disponibilità del bene.

Il canone è determinato sulla base di tale tariffa, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone deve essere detratto l'importo di altri canoni stabiliti da disposizioni di legge, eventualmente riscossi per la stessa occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Sono le occupazioni di carattere stabile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avendo, comunque, durata non inferiore all'anno.

La tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Sono **temporanee**, invece, le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

La tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Occupazioni temporanee

Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Il regolamento può prevedere delle agevolazioni particolari per le occupazioni ritenute di speciale interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali.

Aziende di pubblici servizi

Occupazioni permanenti e temporanee

L'art. 18 della legge finanziaria 2000 (**L. 23 dicembre 1999, n. 488**) modificando l'art. 63 del **D.Lgs 446/1997** ha introdotto nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del **COSAP** dovuto per le occupazioni effettuate nel territorio provinciale hanno subito alcuni cambiamenti che hanno semplificato in maniera notevole l'attività di determinazione della corretta entità del canone. La norma stabilisce che il canone dovuto alla Provincia è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione delle misure unitarie di tariffe

(indicate nell'art. 63 del D.Lgs. 446/97) per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

La norma precisa che in ogni caso l'ammontare complessivo dovuto a ciascun Provincia per le occupazioni permanenti ad opera di aziende di pubblici servizi non può essere inferiore a Euro 516,46.

Lo stesso importo di canone annuo è dovuto complessivamente per tali occupazioni realizzate da aziende che esercitano attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi annuali del canone comunale devono essere **rivalutati** annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'art. 10 della legge 1° agosto 2002, n. 166 dispone che il canone applicato alle occupazioni temporanee e permanenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture

Pagamento e riscossione

Il regolamento deve contenere l'indicazione delle **modalità e termini di pagamento del canone**:

La Provincia di Torino ha regolamentato la scadenza del versamento del COSAP entro il 31 marzo di ogni anno, per l'intero anno di occupazione;

Per le Aziende di erogazione di pubblici servizi, l'art. 63 del **D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** prevede che il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il canone se di importo superiore a € 258,00, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.

Gli importi dovuti devono essere versati a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia

Controlli

Poiché il canone non ha natura di entrata tributaria, non è possibile applicare il sistema sanzionatorio per le violazioni di norme tributarie previsto dal **D.Lgs 471/1997, 472/1997 e 473/1997**.